

**ALL'UFFICIO VIABILITA'
E ALL'UFFICIO PRONTO INTERVENTO
COMANDO POLIZIA LOCALE
VIA I MAGGIO SNC
20090 SEGRATE (MI)**

**DOMANDA PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA VIABILISTICO
PER PROCESSIONE**

Il sottoscritto
nato/a ilresidente in
..... Via..... n°..... Tel.....
in qualità di della:.....

**CHIEDE
NULLA OSTA VIABILISTICO**

Per organizzare una processione religiosa civile per
Il giornodalle orealle ore
con il seguente percorso:
.....
.....
.....
numero di partecipanti previsti:

DICHIARA

Che effettuerà comunicazione della manifestazione alla Questura di Milano almeno tre giorni prima della stessa, allegando il nulla osta viabilistico.

.....
Luogo e Data

.....
Firma

PARERE POLIZIA LOCALE

UFFICIO VIABILITÀ		Firma
SEZIONE PRONTO INTERVENTO PER IL SERVIZIO		

Normativa:
 art. 18 ss TULPS- riunioni pubbliche
 art. 25 ss TULPS- Cerimonie religiose e processioni ecclesiastiche o civili

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

TULPS

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici ⁽¹¹⁾

(giurisprudenza di legittimità)

18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata ⁽¹²⁾.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 ⁽¹³⁾. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola ^{(13a) (13b)}.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 ⁽¹³⁾. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

⁽¹¹⁾ Vedi, anche, gli artt. 19-28, [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), riportato al n. A/II, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive, riportati rispettivamente ai nn. C/I e C/II.

⁽¹²⁾ La Corte costituzionale con [sentenza 31 marzo 1958, n. 27](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1958, n. 89), ha così deciso:

«Dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione».

⁽¹³⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

^(13/a) Con [sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970](#) (Gazz. Uff. 17 giugno 1970, n. 150) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

^(13/b) Con altra [sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma terzo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

⁽¹³⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000 ⁽¹³⁾.

Le armi sono confiscate] ⁽¹⁴⁾.

⁽¹³⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

⁽¹⁴⁾ Articolo abrogato dall'art. 4, [L. 18 aprile 1975, n. 110](#), riportata al n. A/XIII.

(giurisprudenza di legittimità)

20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una

riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assemblate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000 ⁽¹³⁾.

(13) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla

voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili ⁽¹⁵⁾

25. (art. 24 T.U. 1926). - **Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.**

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 ^{(16) (16a)}.

(15) Vedi, anche, gli artt. 29-32, [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), riportato al n. A/II.

(16) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle) nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#). La Corte Costituzionale, con [sentenza 8 marzo 1957, n. 45](#) pubblicata nella edizione speciale della Gazz. Uff. 23 marzo 1957, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

(16/a) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto [D.Lgs. n. 274/2000](#).

26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. (art. 26 T.U. 1926). - **Le disposizioni di questo capo non si applicano** agli accompagnamenti del viatico e ai **trasporti funebri**, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

**RIUNIONI PUBBLICHE
CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DAI
LUOGHI DI CULTO
PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O
CIVILI**

(<http://questure.poliziadistato.it/milano.nsf> - moduli - comunicazioni e richieste - pubblica manifestazione) almeno 3 giorni prima dell'evento e ritirare ricevuta da tenere sul posto il giorno della manifestazione.

3) Chi promuove e organizza **processioni** ecclesiastiche o civili deve:

A) presentare al Comando Domanda di Nulla Osta viabilistico (vedi Mod.) presentando almeno 20 giorni prima la richiesta (vedere mod).

Per motivi viabilistici non possono essere effettuati cortei funebri.

B) Ottenuto il il Nulla Osta viabilistico per la processione, gli organizzatori dovranno trasmettere comunicazione dell'iniziativa direttamente alla Questura di Milano su apposito modulo (vedi mod.) (<http://questure.poliziadistato.it/milano.nsf> - moduli - comunicazioni e richieste - pubblica manifestazione) almeno 3 giorni prima dell'evento e ritirare ricevuta da tenere sul posto il giorno della manifestazione.

Normativa:

art. 18 ss TULPS- riunioni pubbliche
art. 25 ss TULPS- Cerimonie religiose e processioni ecclesiastiche o civili

TULPS

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici ⁽¹¹⁾

(giurisprudenza di legittimità)

18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata ⁽¹²⁾.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000 ⁽¹³⁾. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola ^{(13/a) (13/b)}.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000 ⁽¹³⁾. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

⁽¹¹⁾ Vedi, anche, gli artt. 19-28, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato al n. A/II, nonché il R.D. 6 agosto 1926, n. 1486, sulle pubbliche manifestazioni culturali, benefiche, sportive e celebrative ed il R.D. 17 ottobre 1935, n. 2082, sui congressi nazionali ed internazionali e sulle manifestazioni artistiche, scientifiche, benefiche e sportive, riportati rispettivamente ai nn. C/I e C/II.

⁽¹²⁾ La Corte costituzionale con sentenza 31 marzo 1958, n. 27 (Gazz. Uff. 12 aprile 1958, n. 89), ha così deciso:

«Dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione».

⁽¹³⁾ La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

^(13/a) Con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970 (Gazz. Uff. 17 giugno 1970, n. 150) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a

conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

(13/b) Con altra [sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma terzo, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

(13) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000 ⁽¹³⁾.

Le armi sono confiscate] ⁽¹⁴⁾.

(13) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

(14) Articolo abrogato dall'art. 4, [L. 18 aprile 1975, n. 110](#), riportata al n. A/XIII.

(giurisprudenza di legittimità)

20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di

sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000 ⁽¹³⁾.

(13) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#).

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili ⁽¹⁵⁾

25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili

nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000 [\(16\) \(16/a\)](#).

[\(15\)](#) Vedi, anche, gli artt. 29-32, [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), riportato al n. A/II.

[\(16\)](#) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle) nonché dall'art. 113, primo comma, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#). La Corte Costituzionale, con [sentenza 8 marzo 1957, n. 45](#) pubblicata nella edizione speciale della Gazz. Uff. 23 marzo 1957, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

[\(16/a\)](#) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, [D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274](#), con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto [D.Lgs. n. 274/2000](#).

pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. (art. 26 T.U. 1926). - **Le disposizioni di questo capo non si applicano** agli accompagnamenti del viatico e ai **trasporti funebri**, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le